



RENDITA VITALIZIA

VERSIONE 16/04/2024

• COS'È

È la prestazione che meglio risponde alla finalità della previdenza complementare, ossia l'erogazione di un **trattamento pensionistico aggiuntivo** alla pensione di legge **corrisposto per tutta la vita** all'iscritto pensionato.

È il frutto di un contratto di assicurazione stipulato dal Fondo con Pool di compagnie convenzionate.

• REQUISITI

Per accedere alla rendita occorre avere:

- cessato l'attività lavorativa;
- maturato i requisiti per il riconoscimento della pensione di legge;
- 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ovvero 3 anni per coloro che si spostano in altri Stati membri dell'Unione europea.

• TIPOLOGIE DI RENDITA

La rendita di base è quella vitalizia: viene quindi erogata all'iscritto per **tutta la sua vita**. È possibile aggiungere ulteriori opzioni, da indicare al momento della richiesta di prestazione e successivamente non modificabili. Si tratta di:

1. **rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia:** viene erogata all'iscritto per l'intera durata della vita; in caso di suo decesso durante il periodo di certezza prescelto (5, 10 o 15 anni), la rendita viene erogata, fino allo scadere del periodo di certezza, ai soggetti designati a questo fine o, in mancanza, agli eredi legittimi o testamentari. **Allo scadere del periodo di certezza, la rendita continuerà ad essere erogata all'iscritto, se in vita;**
2. **rendita reversibile:** viene erogata all'iscritto fino a che è in vita e, dopo il suo decesso, ad un solo reversionario, **scelto al momento della richiesta di prestazione e non modificabile.**

In aggiunta alle rendite di cui ai punti **1.** e **2.**, sulle somme confluite nella gestione assicurativa dal 1° gennaio 2014 e su quelle provenienti dai comparti finanziari:

3. **rendita controassicurata:** viene erogata all'iscritto per l'intera durata della vita; al decesso, l'eventuale quota di *capitale residuo*¹ non erogata viene liquidata, in unica soluzione, ai soggetti a questo fine designati o, in mancanza di designazione, agli eredi legittimi o testamentari;
4. **rendita Long Term Care (LTC):** viene erogata all'iscritto per l'intera durata della sua vita; in caso in cui sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, l'ammontare della rendita in godimento raddoppia. Tale tipo di rendita può essere richiesta entro i 70 anni di età.

Alcune delle opzioni di cui sopra sono combinabili (certa e reversibile; LTC e reversibile); tutte le opzioni comportano una riduzione dell'ammontare della rendita rispetto a quella base.

• COME SI CALCOLA LA RENDITA

La conversione in rendita del montante accantonato, ovvero di quota parte, avviene secondo criteri puramente assicurativi.

¹ Vedasi Documento di regolamentazione sulle Rendite

L'importo iniziale dipende appunto dall'ammontare del montante destinato alla rendita, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso dell'iscritto, nonché dalla tipologia di rendita scelta tra quelle di cui sopra; viene ottenuto mediante la moltiplicazione del suddetto montante per un "coefficiente di conversione in rendita", che tiene conto di fattori sia *demografici* (età, sesso e sopravvivenza del percettore) che *finanziari* (tasso tecnico: tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia al momento dell'accensione della rendita), e che varia a seconda del tipo di rendita scelta.

La natura del comparto della fase di accumulo influenza la determinazione dell'importo iniziale della rendita.

COMPARTI ASSICURATIVI

I comparti sono caratterizzati da coefficienti predeterminati che risentono, cioè, dei fattori demografici e finanziari previsti al momento in cui il contributo affluisce al comparto stesso. A partire dal 2026 agli iscritti che mantengono la posizione accantonata una volta trascorso un anno dal compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia senza avere un rapporto di lavoro attivo che dia luogo a contribuzione a Previdai, saranno applicati i coefficienti di conversione in rendita a quel momento stabiliti in convenzione.

La rendita complessiva corrisponde, quindi, alla somma di tante rendite per quante sono le tabelle di coefficienti che caratterizzano le polizze emesse in favore del dirigente.

COMPARTI FINANZIARI

I comparti non sono collegati ad alcuna garanzia demografico-finanziaria. Ciò comporta che il montante opzionato in rendita verrà trasferito nel comparto Assicurativo, con l'accensione di una polizza alle condizioni demografico-finanziarie previste in convenzione a quel momento.

● **DECORRENZA E PERIODICITÀ DELL'EROGAZIONE**

La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di liquidazione da parte del Fondo alle compagnie di assicurazione; viene erogata con rate trimestrali posticipate il 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ogni anno.

● **LA PRESTAZIONE IN RENDITA È OBBLIGATORIA?**

Per legge, la prestazione pensionistica deve essere percepita almeno per il 50% del maturato in forma di rendita; fa eccezione il caso di rendita di importo esiguo (i parametri sono individuati dalla norma). Gli iscritti a previdenza complementare prima dell'aprile 1993 – cd. "vecchi" iscritti – possono comunque richiedere l'intera prestazione in capitale ma, in genere, con aggravio fiscale.

● **RIVALUTAZIONE**

La rendita al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutata, in via generale, in base ai rendimenti netti ottenuti dalle compagnie di Assicurazione.

● **COSTI**

I coefficienti di conversione in rendita incorporano un onere amministrativo dell'1,25% (1,50% in caso di rendita LTC). Ai montanti provenienti dai comparti finanziari viene applicato un caricamento dello 0,25% per l'ingresso nel comparto Assicurativo.

● **FISCALITÀ**

La parte di rendita derivante dal maturato sino al 31.12.2006 è assoggettata a tassazione progressiva IRPEF che potrebbe essere oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi laddove l'iscritto abbia percepito, nel corso del medesimo anno, altri redditi diversi da quelli pensionistici; non tutta la rendita è imponibile. Per quanto maturato dal 1°1.2007 si applica una fiscalità particolarmente favorevole, cioè una ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile al massimo al 9% in funzione dell'anzianità di iscrizione; anche in questo caso non tutto l'ammontare della rendita è imponibile.

